Protocollo N.0001209/2023 del 28/03/2023



# AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI RENDE PROVINCIA DI COSENZA UFFICIO DI PIANO

Comuni di Castiglione Cosentino – Castrolibero – Marano Marchesato – Marano Principato – Rende – Rose – San Fili – San Pietro in Guarano – San Vincenzo la Costa Comune Capofila: Rende

Manifestazione di interesse per l'iscrizione nell'elenco di operatori economici che erogano prestazioni Socio Sanitarie e Socio Assistenziali afferenti all'ambito n. 2 di Rende

#### Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Rende, in qualità di Ente capofila dell'ambito Territoriale n. 2, intende avviare una manifestazione di interesse al fine di costituire un **Elenco di operatori economici** di ambito per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare tramite Operatori Socio Sanitari (OSS), a favore dei beneficiari del bando FNA 2015.

Il medesimo elenco potrà essere utilizzato, in caso di mancata disponibilità di assistenti tra gli iscritti nell'elenco apposito di cui agli avvisi approvati con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 21.02.2019 e n. 70 del 24.02.2022, anche per il servizio di assistenza domiciliare non specialistica, tramite Operatori Socio Assistenziali (OSA),

Si potrà utilizzare lo stesso Elenco di operatori economici anche per ulteriori servizi della stessa natura o ritenuti analoghi, erogati dall'Ambito Territoriale n.2 del distretto di Rende.

## Art. 2 – Principi generali e finalità.

L'iniziativa è finalizzata a fornire il servizio di assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti impossibilitate a compiere gli atti quotidiani della vita, favorendone l'autonomia e la permanenza nel proprio ambiente e l'integrazione in quello sociale circostante.

Tale servizio sarà erogato tramite voucher, in modo da permettere alla famiglia, coadiuvata dall'assistente sociale di riferimento, libertà di scelta in relazione all'operatore a cui affidarsi tra quelli iscritti in elenco.

# Art. 3 – Soggetti idonei all'iscrizione e validità dell'elenco.

Possono presentare richiesta di iscrizione all'elenco, oggetto della presente Manifestazione di interesse, i seguenti operatori economici:

- Cooperative sociali;
- Organizzazioni di Volontariato;
- Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti e delle capacità professionali previste dal presente avviso.

L'iscrizione ha una validità di 3 anni fermo restando il mantenimento dei requisiti di ammissione e di tutti gli obblighi previsti.

#### Art. 4 - Fruitori del servizio.

Fruitori del servizio sono i beneficiari del Bando FNA 2015, che si trovino in posizione utile in graduatoria per l'erogazione del "buono servizio" sulla base del Piano Assistenziale Individualizzato (*vedi articolo 9*) e che siano residenti nei comuni dell'Ambito n. 2 di Rende comprendenti i comuni di: Castiglione Cosentino, Marano Marchesato, Marano Principato, Rende, Rose, San Fili, San Pietro in Guarano, San Vincenzo la Costa.

#### Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato competente per territorio o all'Albo Regionale o al RUNTS o altro registro nazionale, regionale o provinciale previsto dalla normativa vigente a seconda della natura giuridica dell'operatore per attività coincidente con quella oggetto della presente manifestazione di interesse;
- compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale, così come previsto dallo statuto, con le prestazioni da erogare
- garantire la presenza di operatori socio-sanitari (O.S.S.) e Operatori socio-assistenziali (O.S.A.) in numero adeguato alle ore di servizio da erogare, come da Piano Assistenziale Individualizzato (PAI);

- assenza, nei ventiquattro mesi precedenti la domanda, di provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'Albo regionale / registro;
- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori (se dovuti) ed accettare il vincolo di subordinare i pagamenti all'acquisizione Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- non essere incorso, nel biennio precedente, nella cancellazione dall'Albo dei fornitori di beni, lavori o servizi tenuto da una pubblica amministrazione;
- non versare in alcuna causa legalmente ostativa o di incompatibilità anche di fatto o di conflitto di interessi, che rende illegittimo o inopportuno, rispetto all'interesse pubblico, l'affidamento dei servizi e delle prestazioni;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n.68/99);
- osservanza nei riguardi dei propri dipendenti di tutte le disposizioni previste nei vigenti contratti collettivi, salariali, previdenziali ed assicurative, disciplinanti il rapporto di lavoro e di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- non avere mai prodotto documentazioni o autocertificazioni false al fine di ottenere l'aggiudicazione dei servizi e delle prestazioni;
- Assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.;
- Inesistenza di cause ostative di cui alla legge n.575/65 (antimafia);
- Impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi, compatibile con la tipologia del servizio erogato;
- Comprovata esperienza di almeno 12 mesi riguardante le attività previste dal presente avviso.
   I requisiti posseduti devono essere autocertificati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

#### Art. 6 – Cause di esclusione e cancellazione dall'elenco

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono:

- il mancato possesso di uno dei requisiti previsti dalla presente manifestazione di interesse;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- i divieti di cui all'art.48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

La cancellazione dall'elenco avviene qualora un operatore economico iscritto:

- abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- sia incorso in condizioni di risoluzione del contratto per grave inadempienza;
- abbia commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- non sia in possesso di uno dei requisiti previsti, accertato mediante controlli successivi effettuati dall'Amministrazione;
- abbia rifiutato per n. 2 volte consecutive l'effettuazione delle prestazioni a seguito della scelta di un beneficiario;
- abbia fatto espressa richiesta scritta di cancellazione.

Della cancellazione è data notizia via PEC all'operatore economico interessato. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Ambito Territoriale Sociale decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito.

Gli Operatori Economici iscritti all'elenco sono tenuti – pena la cancellazione – a comunicare tempestivamente e, comunque entro 15 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione inerente alle informazioni fornite in occasione della presentazione dell'istanza.

#### Art. 7 – Presentazione dell'istanza e termini.

La domanda per l'iscrizione nell'elenco degli Operatori Economici deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso la compilazione di un format sulla piattaforma on-line, resa disponibile sul seguente link <a href="https://servizisociali.comune.rende.cs.it/">https://servizisociali.comune.rende.cs.it/</a> - sezione avvisi.

Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, il richiedente deve dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue:

- 1. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato competente per territorio o all'Albo Regionale o al RUNTS o altro registro nazionale, regionale o provinciale previsto dalla normativa vigente a seconda della natura giuridica per attività coincidente con quella oggetto della presente manifestazione di interesse;
- 2. la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale, così come previsto dallo statuto, con le prestazioni da erogare;
- 3. di impegnarsi a garantire la presenza di operatori socio-sanitari (O.S.S.) e Operatori socio-assistenziali (O.S.A.) in numero adeguato alle ore di servizio da erogare, come da PAI;
- 4. di avere comprovata esperienza di almeno 12 mesi riguardante le attività previste dal presente avviso.
- 5. di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi, compatibile con la tipologia del servizio erogato;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori (se dovuti) ed accettare il vincolo di subordinare i pagamenti all'acquisizione Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 7. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 8. che non sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 10. di non versare in alcuna causa legalmente ostativa o di incompatibilità anche di fatto o di conflitto di interessi, che rende illegittimo o inopportuno, rispetto all'interesse pubblico, l'affidamento dei servizi e delle prestazioni;
- 11. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.;
- 12. l'inesistenza di cause ostative di cui alla legge n.575/65 (antimafia);
- 13. di non partecipare in violazione dei divieti di cui all'art.48, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
- 14. di non essere incorso, nel biennio precedente, nella cancellazione dall'Albo dei fornitori di beni, lavori o servizi tenuto da una pubblica amministrazione;
- 15. l'osservanza nei riguardi dei propri dipendenti di tutte le disposizioni previste nei vigenti contratti collettivi, salariali, previdenziali ed assicurative, disciplinanti il rapporto di lavoro e di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- 16. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n.68/99);

- 17. l'assenza, nei ventiquattro mesi precedenti la domanda, di provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'Albo regionale / registro;
- 18. di non avere mai prodotto documentazioni o autocertificazioni false al fine di ottenere l'aggiudicazione dei servizi e delle prestazioni;
- 19. di aver preso visione e accettare tutte le condizioni contenute nella presente Manifestazione di interesse;
- 20. di essere consapevole che l'eventuale iscrizione all'elenco non comporta nessun obbligo giuridico da parte del Comune di Rende in qualità di Ente capofila dell'ambito territoriale n. 2, fatto salvo il pagamento del "buono servizio" solo ed esclusivamente per le prestazioni effettivamente rese sulla base del PAI e della scelta effettuata dai beneficiari;
- 21. di essere a conoscenza che il Comune di Rende si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione e delle ulteriori dichiarazioni rilasciate, comporterà, l'applicazione delle sanzioni e/o della revoca dell'assegnazione;
- 22. di essere disponibile alla predisposizione di tutta la documentazione probatoria attestante l'effettiva erogazione del servizio assegnato sulla base di quanto previsto dall'Ente;
- 23. di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

#### Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità:
- b) Carta dei Servizi sociali secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23;
- c) Statuto.

Non saranno ammesse le domande non pervenute secondo le modalità previste dal presente avviso e non accompagnate dai documenti richiesti.

Le istanze dovranno essere presentate, come prima scadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, quindi entro il 12.04.2023 ore 23:59;

L'ufficio, previa verifica del possesso di tutti i requisiti e dell'inesistenza di cause di esclusione, procederà con proprio provvedimento all'iscrizione nell'elenco entro 30 giorni dalla prima scadenza di presentazione delle domande.

L'iscrizione ha una validità di 3 anni salvo eventuali proroghe e/o rinnovi.

# Si precisa che l'elenco è aperto e si potrà presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento.

Successivamente alla pubblicazione del primo elenco, verrà effettuato un aggiornamento mensile in ragione di nuove e successive istanze presentate ed al possesso dei requisiti necessari o di eventuali variazioni, che dovranno essere comunicate formalmente al Comune di Rende, nella stessa modalità di presentazione della domanda.

L'elenco aggiornato sarà pubblicato sull'albo pretorio del comune di Rende e su quello dei comuni dell'ambito.

#### Art. 8 – Definizione dei rapporti con l'Ente erogatore.

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse e l'eventuale iscrizione nell'elenco, non comporta nessun obbligo da parte del Comune di Rende in qualità di comune capofila dell'ambito territoriale n. 2.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere a verifiche d'ufficio, sulla veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive presentate, attestanti il possesso dei requisiti.

Successivamente all'iscrizione, gli operatori iscritti dovranno stipulare con il Comune di Rende apposita convenzione.

# Art. 9 - Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).

Il servizio sociale professionale, provvederà alla realizzazione di un'indagine socio-ambientale e familiare della persona non autosufficiente, finalizzata alla valutazione del bisogno e, successivamente, predisporrà, congiuntamente all'UVM, il Piano Assistenziale Individualizzato nel quale sono determinate tipologia e quantità delle prestazioni necessarie.

Il beneficiario o suo familiare, coadiuvato dall'assistente sociale di riferimento, sceglierà l'operatore economico tra quelli iscritti nell'elenco, che dovrà erogare il servizio previsto.

La sottoscrizione del PAI unitamente al Buono servizio, è a tutti gli effetti di legge un contratto tra le parti e deve, pertanto, essere rispettato in tutte le indicazioni in esso contenute.

## Art. 10 - Buono servizio e prestazioni, modalità di rendicontazione e pagamento

La modalità di erogazione delle prestazioni avviene mediante l'assegnazione di voucher ai beneficiari, inteso come contributo economico non in denaro ma sotto forma di "Buono servizio", che è il titolo di acquisto valido corrispondente ad un determinato valore monetario per l'acquisto delle prestazioni di carattere socio-assistenziale previste dal PAI e può essere speso solo presso gli operatori economici iscritti in elenco a seguito della presente manifestazione di interesse.

L'erogazione delle prestazioni è comunque subordinata al mantenimento dei requisiti dichiarati.

Nel Buono è indicata la tipologia, la quantità, il costo totale degli interventi autorizzati e l'operatore scelto per l'erogazione del servizio. Verrà corrisposto all'operatore solo l'importo dei servizi effettivamente erogati.

Le tariffe per l'erogazione delle prestazioni, sono da considerarsi omnicomprensivi di ogni onere, contributi previdenziali ed assicurativi, IVA inclusa:

- OSS € 20,00;
- Assistente familiare € 19,00.

Il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sarà liquidato con cadenza mensile a seguito della presentazione di idonea documentazione probatoria (timesheet delle prestazioni, relazione, regolare fattura e/o ricevuta, ecc.) le cui modalità di rendicontazione sono esplicitate nella convenzione.

Resta inteso che il compenso rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata delle prestazioni e saranno ascrivibili e retribuite solo le ore effettivamente svolte in base a quelle previste e preventivamente concordate.

# Art. 11 - Obblighi dell'operatore accreditato nei confronti del beneficiario

L'operatore accreditato si impegna a:

- rispettare il diritto di scelta esercitato dal beneficiario, collaborando con l'assistente sociale di riferimento e favorendo la massima partecipazione alla realizzazione del PAI;
- erogare le prestazioni nei confronti di tutti gli utenti, nel pieno rispetto dei livelli qualiquantitativi previsti dal bando e dalla carta dei servizi, delle procedure e secondo le indicazioni previste nel Buono di servizio;
- stipulare idonea polizza assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per danno a persone o a cose conseguenti all'attività del servizio così come stabilito nel presente avviso;

#### Art. 12 – Durata e cause di cessazione del servizio.

La durata totale delle prestazioni nei confronti dei beneficiari è stimata in 12 mesi e, comunque, fino all'esaurimento dei fondi previsti dal bando FNA 2015.

La durata dell'erogazione del servizio OSS ed eventualmente OSA, da parte degli operatori economici iscritti in elenco, è strettamente collegata alla predisposizione del PAI.

Lo stesso Elenco di operatori economici, come precedentemente evidenziato, potrà essere utilizzato anche per ulteriori servizi della stessa natura o ritenuti analoghi, erogati dall'Ambito Territoriale n.2 del distretto di Rende.

Ogni cambiamento della situazione, che richieda la modifica degli interventi autorizzati, comporta l'emissione di un nuovo Buono servizio che sostituisce il precedente. È data facoltà al beneficiario, qualora intervengano gravi motivi di insoddisfazione debitamente giustificati, di chiedere la modifica dell'operatore prescelto prima della scadenza indicata nel Buono di servizio, con preavviso scritto di almeno dieci giorni lavorativi all'Assistente Sociale referente ed all'operatore, senza penalità o ristori di sorta. In questo caso, si provvederà all'emissione di un nuovo buono a favore del beneficiario che coprirà la parte di intervento non ancora fruita. Qualora la richiesta di variazione da parte del medesimo utente dovesse ripetersi più volte nel corso del periodo di validità del Progetto, sarà cura dell'Ufficio competente verificare le cause e valutare l'opportunità o meno di accoglimento della stessa.

#### Art. 13 – Cause di sospensione o interruzione del buono servizio.

Il buono servizio può essere

- a. sospeso:
  - per particolari esigenze personali concordate con l'assistente sociale del comune di riferimento e comunicate tempestivamente all'ufficio di piano;
  - in caso di ricoveri temporanei;
- b. interrotto:
  - in caso di trasferimento del beneficiario in un comune al di fuori dell'Ambito;
  - in caso di decesso del beneficiario.

# Art. 14 – Vigilanza e controllo

L'Ufficio garantisce il controllo e la vigilanza, attraverso accertamenti periodici tesi a verificare l'andamento dei comportamenti e del livello di prestazioni degli interventi assistenziali resi dagli operatori iscritti in elenco e che gli stessi mantengano il possesso dei requisiti e di tutti gli impegni ed oneri assunti.

Le verifiche possono esercitarsi anche presso le sedi dove gli interventi vengono effettuati e/o attraverso l'esame della documentazione prodotta. Riguardano, quindi, i processi ed i risultati, attraversando tutte le fasi del servizio.

#### Art. 15 - Trattamento Dei Dati Personali e obbligo di riservatezza

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n.196, e in ottemperanza delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali forniti per aderire al presente Avviso sarà finalizzato all'espletamento della procedura dal Comune di RENDE, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla procedura medesima.

L'operatore economico ed il personale incaricato di fornire materialmente la prestazione, si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entrano in possesso svolgendo l'attività in questione, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento. Le attività prestate dovranno

essere in ogni caso rispondenti al perseguimento dell'obiettivo oggetto dell'incarico in termini di efficacia ed efficienza e sia concordata in ogni caso con il servizio sociale professionale di riferimento.

#### Art. 16 - Pubblicità dell'avviso e dell'elenco

Qualora, per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari o per qualsiasi altra motivazione, si renda necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Rende <a href="www.comune.rende.cs.it">www.comune.rende.cs.it</a>. e sui rispettivi siti istituzionali dei comuni dell'ambito

# Art. 17 - Responsabile del procedimento

Ai sensi del Capo II della L. 241/1990 l'unità organizzativa responsabile del procedimento relativo all'elenco degli operatori economici di cui al presente avviso è l'Ufficio di Piano – ATS Rende; il Responsabile del Procedimento è individuato nella Dott.ssa Annalisa Frangella P.O. servizi sociali del Comune. Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere ai seguenti recapiti 0984/8284302 – 0984/8284424, mail: a.stellato@comune.rende.cs.it.

Rende, 28/03/2023

La Dirigente

Dott.ssa Roberta Ve